

STATUTO

**ITINERA PROGETTI E
RICERCHE SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LIVORNO LI VIA BORRA 35

Numero REA: LI - 103766

Codice fiscale: 01170260499

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 654 di Racc.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, l'impresa sociale in forma di società cooperativa a mutualità prevalente denominata "ITINERA PROGETTI E RICERCHE" SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE.

La sede è fissata nel Comune di Livorno all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località. Spetta comunque ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un comune diverso da quello sopra indicato

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto, nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni e le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dal D.P.R. 602 del 30 aprile 1970, riguardante la disciplina soci lavoratori, nonché tutta la normativa relativa alle cooperative di produzione e lavoro.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa opera secondo i principi della mutualità, senza fini di lucro e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 112/2017 e si prefigge scopi solidaristici e di utilità sociale. Le regole e i criteri relativi allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati in apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile. In ogni caso, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con e/o

nei confronti di terzi non soci.

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO - OGGETTO – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La cooperativa che non ha scopo di lucro ed è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale. Più in particolare la cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci, il collocamento del loro lavoro o dei loro prodotti alle migliori condizioni e a procurare per mezzo delle attività sociali, vantaggi diretti ed immediati all'economia dei singoli soci.

Per tale motivo la Cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa dovrà operare, in maniera stabile e principale, secondo quanto previsto dal d.lgs. 112/2017, nei seguenti settori:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale

- Organizzare e gestire attività di interesse sociale e culturale

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

La società, in attuazione dello scopo mutualistico e per il perseguimento dei propri fini di impresa sociale, potrà inoltre esercitare le altre seguenti attività:

- fornitura a utenti pubblici e privati studi, progetti, ricerche, consulenze e indagini finalizzate ad attività specifiche, alla gestione e promozione di iniziative socio-culturali,

- programmazione e realizzazione di piani formativi specifici per soggetti pubblici e privati,

- catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, censimento e inventariazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di enti pubblici e privati, ricognizione, inventariazione, catalogazione e individuazione storica, critica e tecnica di beni culturali e ambientali, di beni archivistici e librari di enti pubblici/privati/ecclesiastici; sistemazione, riordino e costituzione di biblioteche;

- servizi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-artistico, architettonico e ambientale.

- gestione, promozione e organizzazione di servizi turistici continuativi, organizzazione di percorsi e itinerari turistici sul territorio;

- progettazione di supporti informativi di ausilio alla fruizione turistica;

- progettazione interventi di promozione e di marketing dell'offerta turistica.

- sviluppo e realizzazione di supporti informativi in settori specifici (studi ed indagini su tematiche e problemi di rilevanza attuale, su esigenze conoscitive connesse alla programmazione economico-territoriale e ambientale, storico-culturale, didattica e turistica).

- Servizi finalizzati alla promozione, organizzazione e realizzazione di progetti e iniziative culturali (mostre, seminari di studi, rassegne, convegni)

- Progettazione, realizzazione e organizzazione di servizi museali, bibliotecari e archivistici presso strutture pubbliche e private compresa la progettazione di interventi ausiliari e integrativi alla fruizione (interventi/seminari/altro didattici e/o informativi)

- Progetti per la gestione e organizzazione di strutture pubbliche/private a carattere aggregativo/culturale (biblioteche, cinema, teatri, altro).

- servizi di supporto e ufficio stampa a enti/associazioni/fondazioni/società/ordini professionali/altro per lo svolgimento della loro attività istituzionale.

- Progettazione, realizzazione, commercializzazione e vendita di attività editoriali; cura e pubblicazione atti, convegni/seminari/altro; cura e pubblicazione e/o redazione di studi tematici specifici per soggetti diversi pubblici e privati; progettazione, cura e redazione di stampa periodica per enti pubblici e privati/associazioni/orini professionali/altro.

- Progettazione e realizzazione di seminari/interventi/iniziative di supporto alla attività didattica istituzionale su temi specifici di interesse locale/storico-culturale/attuale/altro.

- Realizzazione di supporti informativi (video/ipertesti/materiale editoriale)

per lo svolgimento, la promozione e la divulgazione di eventi/manifestazioni/iniziativa/temi specifici;

- progettazione di interventi mirati e articolati per il marketing e la promozione di eventi/manifestazioni/iniziativa culturali/altro.

- Servizi di collaborazione per la realizzazione di programmi informativi nel settore socio-culturale/attuale;

- predisposizione e realizzazione di documentari e programmi storico artistici ad uso didattico e divulgativo.

- Sviluppo e realizzazione di supporti informatici finalizzati alle varie attività svolte, servizi di consulenza e ricerca bibliografica, creazione e implementazione di base di dati in settori specifici

- Gestione di punti vendita dedicati al settore culturale

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo, e così in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, non nei confronti del pubblico.

Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di esercitare attività d'impresa in proprio in concorrenza con quella della cooperativa.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2422 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

In tal caso, il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Contro la deliberazione che confermi l'esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale competente.

ARTICOLO 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile .

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi o legatari non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere obbligazioni, azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 L.59/92, nonché strumenti finanziari non partecipativi anche nei confronti di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative del c.c..

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

- dalle azioni sociali del valore nominale di euro 1.500,00 (millecinquecento)

- dagli strumenti finanziari di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte da soci sovventori, nel rispetto dell' art. 4 della L.59/92, di cui al precedente articolo 19 del presente statuto

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo sulle partecipazioni sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - BILANCIO SOCIALE

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere rappresentato all'assemblea dei soci per l'approvazione, unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese, la società dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso i propri canali di comunicazione telematici.

ARTICOLO 23 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 24 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione

indiretta di utili:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'oggetto sociale;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- c) la corresponsione ad amministratori, sindaco, e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento;
- e) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- f) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per la distribuzione dei dividendi.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) - un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22;
- d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;
- e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) - quanto residua alla riserva straordinaria ovvero ad ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 25 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 26 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato;

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza e/o formazione in ambiti simili;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi;
- non essere dichiarato fallito

ASSEMBLEA

ARTICOLO 27- CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo od il revisore sono presenti. Se taluno degli amministratori o dei membri dell'organo di controllo o revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto

nell'art. 27 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 28 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2368 e s.s. del codice civile.

ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea, convocata per le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 30 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di deleghe.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 32 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente. Non possono comunque rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n° 155.

Art.33- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di

controllo se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 34 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 35 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 36 COLLEGIO SINDACALE

La società al verificarsi delle ipotesi previste dall'art.2477 c.c. nonché dall'art.2543 c.c. procederà alla nomina del collegio sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ARTICOLO 37 REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per

l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 38 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 38 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 5, 19 (strumenti finanziari), 20 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 21, 24 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 39 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della

legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato: DANIELA VIANELLI - MARINA MANNUCCI Notaio